Ordinanza della Corte

del 30 giugno 1959

Nella causa della

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE KNUTANGE,

società anonima di diritto francese con sede in Parigi,

ricorrente,

rappresentata dal suo Presidente-Direttore generale, sig. Jean Latourte, assistita dall'avv. Jean Pierre Aron, della Corte d'appello di Parigi, con domicilio eletto presso l'Ufficio della Chambre Syndicale de la Sidérurgie française a Lussemburgo, boulevard Joseph II 49,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. Giulio Pasetti, in qualità di agente, con domicilio eletto presso i suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo.

vista la domanda presentata, a norma dell'art. 69 del Regolamento della Corte 4 marzo 1953 o dell'art. 91 del Regolamento di procedura 3 marzo 1959, dall'Alta Autorità, con la quale si chiede dichiararsi irricevibile il ricorso introdotto dalla Société métallurgique de Knutange,

LA CORTE

composta dai signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

J. Rueff, *presidente di Sezione,*

Ch. L. Hammes, R. Rossi e N. Catalano (relatore), *giudici,*

avvocato generale : M. Lagrange,

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che :

Con ricorso depositato in cancelleria il 27 marzo 1959 la società ricorrente, impresa produttrice di acciaio, ha chiesto alla Corte di « annullare, perchè basata su disposizioni della decisione 2-57 viziate di nullità, la decisione dell'Alta Autorità notificata alla ricorrente con lettera della stessa in data 27 febbraio 1959 ».

La convenuta ha presentato il 28 aprile 1959 una memoria, datata 16 aprile 1959, nella quale sostiene che la lettera del 27 febbraio 1959 « aveva il solo scopo di portare a conoscenza dell'impresa interessata le conclusioni alle quali era giunta l'istruttoria preliminare della pratica, non avendo l'Alta Autorità come tale adottato ancora alcuna decisione sulla richiesta di esonero presentata dalla società ricorrente ».

Stando così le cose, la convenuta ritiene che il ricorso non sia ricevibile ed ha perciò chiesto alla Corte di « respingere, a norma dell'art. 69 del Regolamento della Corte 4 marzo 1953 o dell'art. 91 del Regolamento di procedura 3 marzo 1959, il ricorso presentato il 25 marzo 1959 il quale è irricevibile in quanto non diretto contro una decisione dell'Alta Autorità ».

Il 22 aprile 1959 l'Alta Autorità ha respinto con una decisione formale — notificata alla convenuta il 6 maggio 1959 — la domanda della Société métallurgique de Knutange, la quale ha presentato contro detta decisione un nuovo ricorso, depositato in cancelleria il 27 maggio 1959. Nel nuovo ricorso vengono dedotti argomenti praticamente identici a quelli già fatti valere nel ricorso datato 25 marzo 1959.

Poichè la Corte dovrà in ogni modo pronunziarsi sulla legittimità dell'una o dell'altra decisione impugnata, le quali hanno uguale contenuto, non appare necessario, allo stato degli atti, accertare se la lettera del 27 febbraio 1959 contenesse una decisione dell'Alta Autorità, mentre il Collegio ritiene opportuno che l'eccezione pregiudiziale elevata dall'Alta Autorità venga decisa unitamente al merito.

Visti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentito l'avvocato generale;

Visti gli artt. 33 del Trattato e 91 del Regolamento di procedura 3 marzo 1959;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

così dispone :

1. **L'eccezione elevata dall'Alta Autorità verrà decisa unitamente al merito.**

2. **È riservato ogni provvedimento sulle spese.**

Lussemburgo, 30 giugno 1959.

Il Cancelliere — A. Van Houtte

Il Presidente — A. M. Donner